

In virtù dell'articolo 6 dello Statuto della Fondazione Raiffeisen di libero passaggio (di seguito «Fondazione») è emanato il seguente Regolamento:

1. Basi

Per facilitare la lettura si utilizza il termine «assicurato» sia per il genere maschile che per quello femminile. Per «Banca» si intende di seguito la Banca Raiffeisen indicata nella «Convenzione di libero passaggio» quale persona di contatto.

Il presente Regolamento fa riferimento in particolar modo alle seguenti leggi e ordinanze:

- Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (di seguito «CC»)
- Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero, Libro quinto: Codice delle obbligazioni (di seguito «CO»)
- Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (di seguito «LPP»)
- Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (di seguito «LFLP»)
- Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (di seguito «OPP 2»)
- Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (di seguito «OLP»)
- Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazione mediante i fondi della previdenza professionale (di seguito «OPPA»)

2. Scopo

L'adesione alla Fondazione serve all'assicurato esclusivamente e irrevocabilmente a garanzia del patrimonio di libero passaggio in caso di uscita anticipata da un istituto di previdenza (caso di libero passaggio). Gli assicurati che escono dall'istituto di previdenza del datore di lavoro prima del verificarsi di un evento previdenziale hanno diritto a una prestazione di uscita. Questo patrimonio di libero passaggio che si libera viene collocato su un conto di libero passaggio conformemente all'art. 10 LOP.

3. Assistenza e consulenza

L'assistenza è fornita all'assicurato dalla Banca su mandato della Fondazione. L'assicurato è tenuto a indirizzare tutte le comunicazioni, istruzioni ecc. alla Banca. La Banca informa immediatamente la Fondazione della ricezione di tali comunicazioni, istruzioni ecc., che si considerano pervenute alla Fondazione all'atto della ricezione da parte della Banca.

La Banca fornisce inoltre consulenza all'assicurato in relazione al libero passaggio in titoli (vedere cifra 5.2) su mandato della Fondazione.

4. Condizioni

La Fondazione è autorizzata ad applicare prezzi alle prestazioni fornite e a definire altre disposizioni (tasso d'interesse, periodi di preavviso/attesa ecc.). Tali condizioni sono riportate nel «Prospetto condizioni - Previdenza», pubblicato in Internet (www.raiffeisen.ch/fondazione/liberopassaggio) o disponibile su richiesta presso la Banca. Eventuali tasse e imposte sono a carico dell'assicurato.

La Fondazione si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il «Prospetto condizioni - Previdenza», in particolare in caso di variazione delle condizioni di mercato o per altri motivi oggettivi. L'assicurato viene informato di eventuali variazioni in modo adeguato (avviso esposto in Banca, per iscritto o in modalità elettronica).

5. Libero passaggio legato al conto e in titoli

L'assicurato ha la possibilità di optare per il libero passaggio legato al conto o in titoli (collettivamente denominati «patrimonio di libero passaggio»). A questo scopo l'assicurato conclude con la Fondazione una «Convenzione di libero passaggio». Per il libero passaggio in titoli si deve inoltre stipulare la «Convenzione di libero passaggio in titoli» (di seguito denominate collettivamente «Convenzioni»).

Non è possibile suddividere il patrimonio di libero passaggio di una «Convenzione di libero passaggio».

5.1 Libero passaggio legato al conto

In caso di libero passaggio legato al conto la Fondazione intrattiene presso la Banca un conto di libero passaggio a favore dell'assicurato. Su tale conto di libero passaggio vengono accreditati il capitale di libero passaggio trasferito dall'assicurato e gli interessi annuali al 31 dicembre pro rata.

5.2 Libero passaggio in titoli

In caso di libero passaggio in titoli l'assicurato può incaricare la Fondazione di investire il suo patrimonio di libero passaggio, o parti di esso, in titoli presso la Fondazione. A questo scopo l'assicurato conclude con la Fondazione, oltre alla «Convenzione di libero passaggio», una «Convenzione di libero passaggio in titoli».

La Fondazione acquisisce, custodisce e aliena quote di fondi previdenziali (di seguito «quote») a nome proprio, a favore e per conto dell'assicurato e secondo le sue istruzioni. Il Consiglio di fondazione stabilisce i fondi previdenziali disponibili. Nella scelta tiene conto unicamente di investimenti collettivi di capitale conformi alle norme dell'OPP 2 (fondi previdenziali), avvalendosi dell'estensione delle possibilità d'investimento di cui all'art. 50 cpv. 4 OPP 2. I documenti relativi ai fondi previdenziali possono essere consultati su www.raiffeisen.ch/fondazione/liberopassaggio o ottenuti su richiesta presso la Banca. Informazioni sul tema sostenibilità sono riportate nell'opuscolo «Investire in modo sostenibile con Raiffeisen» (consultabile su www.raiffeisen.ch/regolamento-futura o disponibile su richiesta presso la Banca).

Il libero passaggio in titoli è legato a oscillazioni di corso. I relativi rischi sono descritti nel documento «Libero passaggio in titoli: informazione sui rischi» (www.raiffeisen.ch/fondazione/liberopassaggio o disponibile su richiesta presso la Banca) e di regola dipendono dall'ammontare della quota azionaria. Eventuali perdite di corso sono interamente a carico dell'assicurato. La Fondazione declina ogni responsabilità. Il libero passaggio in titoli è adatto solo agli assicurati con un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine.

L'assicurato può in qualsiasi momento dare istruzioni alla Fondazione affinché alieni le quote, in tutto o in parte. L'acquisizione o l'alienazione di quote ha luogo esclusivamente attraverso il conto di libero passaggio, che non può andare in scoperto. L'acquisizione e l'alienazione di quote hanno luogo secondo le vigenti disposizioni dei fondi previdenziali e solo nei giorni lavorativi bancari. Il prezzo di acquisizione o alienazione di una quota corrisponde al valore netto d'inventario (NAV) al momento del conferimento del mandato. Per ordini di controparte vengono calcolate frazioni di una quota fino a tre decimali dopo la virgola. Le tasse eventualmente dovute all'acquisto risp. all'alienazione vengono dedotte nel calcolo del rispettivo controvalore.

Al momento della scadenza (vedere cifra 9) la Fondazione aliena quote acquisite, a copertura di eventuali costi (vedere cifra 4) o in caso di erogazioni anticipate (vedere cifra 7). In caso di decesso del beneficiario della previdenza, l'alienazione delle quote acquisite avviene non prima del momento in cui la Fondazione dispone di una richiesta di prelievo con tutti i documenti necessari.

Per le prestazioni rese in relazione a questa Convenzione, la Banca può ricevere indennità da parte di terzi (di seguito «indennità»). Tali indennità rappresentano una parte della remunerazione della Banca per le prestazioni erogate. La Banca ha adottato misure organizzative per evitare conflitti d'interesse a questo riguardo. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili all'indirizzo www.raiffeisen.ch/serfi o su richiesta presso la Banca.

L'ammontare dell'indennità dipende solitamente dal volume d'investimento complessivamente detenuto dalla Banca relativamente a uno strumento finanziario. Per i fondi previdenziali l'indennità rientra nella commissione di gestione (chiamata anche «management fee/tassa») indicata nel Regolamento del fondo, nel prospetto o in altri documenti relativi al prodotto, come la scheda informativa o il foglio informativo di base (FIB). L'indennità viene versata periodicamente sotto forma di percentuale della consistenza media in funzione del valore netto d'inventario (NAV) del fondo previdenziale. Le indennità per i fondi previdenziali variano dallo 0.1% all'1% p.a.

Qualora la Banca riceva, oppure abbia ricevuto in passato, tali indennità, che essa deve corrispondere all'assicurato ai sensi dell'art. 400 CO o di altra disposizione di legge, l'assicurato rinuncia espressamente a tale diritto.

Su richiesta la Banca fornisce all'assicurato informazioni sugli importi effettivamente ricevuti. In casi particolari la Banca si riserva di addebitare a questo scopo una tassa forfettaria.

6. Scadenza ordinaria

La «Convenzione di libero passaggio» cessa di essere valida fondamentalmente al raggiungimento dell'età di riferimento AVS e in ogni caso al decesso dell'assicurato.

L'assicurato può a sua volta chiedere lo scioglimento della «Convenzione di libero passaggio» non più di cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS (vedere cifra 13). Fatti salvi i motivi indicati alla cifra 7, prima di tale data non sono possibili prelievi del patrimonio di libero passaggio. L'assicurato può rinviare la riscossione

Per una migliore leggibilità, i testi sono formulati in modo neutrale quanto al genere e valgono anche per più persone.

delle prestazioni al massimo di cinque anni dopo aver raggiunto l'età di riferimento AVS (vedere cifra 13). Se la Fondazione non riceve istruzioni per l'erogazione del patrimonio di libero passaggio entro dieci giorni lavorativi dalla fine della durata concordata della «Convenzione di libero passaggio», è autorizzata a trasferire alla Banca l'aver a disposizione dell'assicurato.

Se l'assicurato è sposato/vive in unione domestica registrata, per l'erogazione è tenuto a fornire il consenso scritto del coniuge/partner registrato.

7. Erogazione anticipata

Il prelevamento anticipato del patrimonio di libero passaggio è possibile soltanto nei seguenti casi:

- qualora l'assicurato percepisca una rendita d'invalidità intera da parte dell'assicurazione federale per l'invalidità e non sia assicurato il rischio d'invalidità;
- qualora l'assicurato utilizzi il patrimonio di libero passaggio per l'acquisto in un istituto di previdenza riconosciuto, iscritto al registro della previdenza professionale (cassa pensione secondo LPP) o in un istituto non iscritto ma riconosciuto;
- se il patrimonio di libero passaggio viene trasferito a un altro istituto di libero passaggio o in una polizza di libero passaggio presso una compagnia di assicurazione;
- se in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, il giudice assegna una parte del patrimonio di libero passaggio al coniuge/partner divorziato (art. 22 LFLP);
- se l'assicurato inizia un'attività lavorativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria, entro un anno dalla data di inizio dell'attività lavorativa confermato dalla cassa di compensazione AVS;
- qualora l'assicurato lasci definitivamente la Svizzera (fatto salvo l'art. 25f LFLP);
- in caso di acquisto o realizzazione di proprietà di abitazione per il proprio fabbisogno o per la partecipazione a proprietà di abitazione a uso proprio (vedere cifra 8);
- in caso di rimborso di un'ipoteca su proprietà di abitazione a uso proprio (vedere cifra 8).

Sono possibili prelevamenti parziali ai sensi delle lettere d), g) e h).

Se l'assicurato è sposato/vive in unione domestica registrata, per l'erogazione ai sensi delle lettere a) e da e) a h) è tenuto a fornire il consenso scritto del coniuge/partner registrato.

8. Promozione della proprietà d'abitazioni

I prelevamenti a fini di promozione della proprietà d'abitazioni devono essere richiesti non oltre cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS ai sensi dell'art. 30c LPP in combinato disposto con gli art. 2-5 OPPA. Dopo un primo prelevamento, un nuovo prelevamento è possibile ogni cinque anni. Il patrimonio di libero passaggio utilizzato a fini di proprietà di abitazione viene versato dalla Fondazione a favore dell'assicurato.

9. Esigibilità

Per tutta la durata della «Convenzione di libero passaggio» non sono possibili prelevamenti dal conto di libero passaggio, fatti salvi i motivi di pagamento anticipato di cui alla cifra 7.

Alla scadenza ordinaria di cui alla cifra 6 o in caso di prelevamento completo in virtù di uno dei motivi di erogazione anticipata di cui alla cifra 7, il rapporto di libero passaggio viene sciolto e l'intero patrimonio di libero passaggio è esigibile tenendo conto di un periodo di preavviso/di attesa ai sensi della cifra 4.

Durante la durata di cinque anni prima e dopo il raggiungimento dell'età di riferimento AVS, il patrimonio di libero passaggio è esigibile nel caso di previdenza «Vecchiaia» solo se è disponibile una richiesta di prelevamento dell'assicurato.

10. Erogazione

Il patrimonio di libero passaggio viene erogato all'assicurato ovvero ai beneficiari (aventi diritto) previa autorizzazione della Fondazione.

L'avente diritto deve fornire alla Fondazione tutti i dati necessari per esercitare il diritto sul patrimonio di libero passaggio ed esibire i documenti richiesti. La Fondazione si riserva di procedere a ulteriori accertamenti. La data di erogazione dipende dalla disponibilità presso la Fondazione di tutti i formulari e i dati necessari.

Qualora l'assicurato utilizzi la prestazione erogata per l'acquisto in un istituto di previdenza esentato da imposte o in un'altra forma di previdenza riconosciuta, il patrimonio di libero passaggio viene trasferito al nuovo istituto di previdenza.

Se alla morte dell'assicurato non vi sono beneficiari secondo l'ordine dei beneficiari o se non si riesce a rintracciarli, il patrimonio di libero passaggio è trasferito al Fondo di garanzia LPP.

11. Obbligo di comunicazione e tassazione

L'erogazione del patrimonio di libero passaggio è soggetta all'obbligo di comunicazione secondo la Legge federale sull'imposta preventiva. Nel caso di erogazioni che in base alle prescrizioni di legge sono soggette all'imposta alla fonte, tale imposta viene detratta dal patrimonio di libero passaggio.

Sono soggette all'imposta alla fonte le erogazioni a persone che non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera o a persone che non forniscono informazioni attendibili sul loro domicilio al momento dell'erogazione del patrimonio di libero passaggio o alle quali il patrimonio di libero passaggio viene versato all'estero.

La Fondazione si riserva il diritto di alienare quote per la copertura dell'imposta alla fonte presumibilmente dovuta (vedere cifra 5.2). La Fondazione è soggetta all'imposta alla fonte del Canton San Gallo.

12. Ordine dei beneficiari

Sono ammesse in qualità di beneficiari le seguenti persone:

- in caso di vita l'assicurato;
- dopo la sua morte, e a condizione che in quel momento il patrimonio di libero passaggio non sia stato ancora erogato, le seguenti persone nell'ordine di seguito indicato:
 - il coniuge/partner registrato superstite e, ove ai sensi della LPP abbiano diritto a prestazioni per i superstiti, gli orfani, i figli in affidamento e l'eventuale coniuge/partner registrato divorziato;
 - le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura considerevole, che hanno convissuto ininterrottamente con quest'ultima nei cinque anni precedenti il decesso o che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 - i figli dell'assicurato che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20 LPP;
 - i genitori;
 - i fratelli e le sorelle;
 - gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

L'assicurato è tenuto a comunicare alla Fondazione le persone beneficiarie ai sensi della lettera b) cifra 2. Quindi l'assicurato può descrivere con precisione i diritti dei beneficiari e integrare la cerchia di persone di cui alla lettera b) cifra 1 con quelle di cui alla lettera b) cifra

2. L'assicurato ha inoltre il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui alla lettera b) cifre 3-6. Un convivente deve altresì essere segnalato alla Fondazione prima del completo pensionamento ordinario o anticipato e prima del decesso dell'assicurato (vedere cifra 13).

La Fondazione si riserva il diritto di rifiutare l'erogazione a beneficiari di cui alla lettera b) nel caso in cui venga a conoscenza della loro indegnità a succedere ai sensi del CC.

13. Comunicazione di cambiamenti nella situazione dell'assicurato

L'assicurato è tenuto a comunicare immediatamente alla Fondazione per iscritto tutti i cambiamenti della sua situazione personale (soprattutto indirizzo, dati personali, stato civile, status di aderente a una cassa pensioni, attività lavorativa). Il prelievo anticipato risp. il rinvio della prestazione di libero passaggio ai sensi della cifra 6, nonché modifiche dell'ordine dei beneficiari ai sensi della cifra 12, vanno comunicati alla Fondazione tramite formulario disponibile presso la Banca in modo giuridicamente valido. Possibilità alternative a disposizione dell'assicurato per comunicare tali modifiche sono pubblicate in modo esaustivo su www.raiffeisen.ch/fondazione/liberopassaggio.

14. Cessione, costituzione in pegno e compensazione

Cessione, costituzione in pegno e computo di diritti alle prestazioni sono nulli prima della scadenza, con riserva delle disposizioni di legge (art. 22 LFLP [vedere cifra 7 lettera b]), art. 331d CO in combinato disposto con art. 30b LPP; art. 8 e 9 OPPA). Se l'assicurato è sposato/ vive in unione domestica registrata, la costituzione in pegno è possibile unicamente con il consenso scritto del coniuge/partner registrato.

15. Disdetta delle convenzioni di libero passaggio

La disdetta della «Convenzione di libero passaggio» è consentita solo per i motivi di cui alle cifre 6 e 7.

La «Convenzione di libero passaggio in titoli» può essere disdetta in qualunque momento. In tal caso le quote vengono alienate e il ricavo accreditato sul conto di libero passaggio (vedere cifra 5.2).

La Fondazione si riserva il diritto di disattivare un patrimonio di libero passaggio che per un periodo di due anni presenta un saldo di CHF 0 e non ha fatto registrare movimenti.

16. Comunicazioni e giustificativi

Comunicazioni e giustificativi (estratto annuale, avvisi di movimenti di conto, acquisizione/alienazione di quote ecc.) si considerano validamente recapitati se sono stati inviati all'ultimo indirizzo comunicato

dall'assicurato.

Se l'assicurato ha stipulato con la Banca una «Convenzione servizi Raiffeisen e-banking», il rapporto di libero passaggio viene visualizzato nell'e-banking della Banca. Se l'assicurato ha inoltre rinunciato nei confronti della Banca al recapito di documenti, i documenti vengono pubblicati come documenti elettronici nell'e-banking e si considerano così recapitati. Il rapporto visualizzato e i documenti elettronici sono visualizzabili anche da eventuali procuratori. La Convenzione e la rinuncia valgono anche nei rapporti con la Fondazione.

17. Reclami

Qualora l'assicurato non approvi i documenti cartacei o elettronici ricevuti, è tenuto a presentare eventuali reclami entro 30 giorni. Decorso tale termine senza che sia stato sporto reclamo, i documenti cartacei o elettronici si considerano approvati.

18. Giorni lavorativi bancari

Nelle transazioni commerciali con la Banca i sabati, le domeniche e i giorni festivi non sono considerati giorni lavorativi bancari. Se una data di esecuzione richiesta cade su un sabato, una domenica o un giorno festivo (bancario), l'addebito va effettuato il giorno lavorativo bancario precedente o seguente.

19. Protezione dei dati

La Fondazione adotta adeguate misure per garantire la protezione dei dati. In quanto titolare del trattamento ai sensi della Legge sulla protezione dei dati, la Fondazione gestisce dati personali (ad es. informazioni sulla persona, dati di identificazione, dati finanziari) connessi alla sua attività (ad es. avvio, stipulazione, gestione ed esecuzione di contratti) e per altre finalità (ad es. marketing e personalizzazione di informazioni e pubblicità). Nel quadro dell'attività commerciale questi dati possono essere comunicati soprattutto alla Banca, ad altre società del Gruppo Raiffeisen e ai partner commerciali della Fondazione.

Con la presente, la persona assicurata autorizza la Fondazione e la Banca a trasmettersi reciprocamente tutti i dati connessi alla relazione di libero passaggio (ad es. dati di contatto, variazioni di indirizzo, immagini delle firme, richieste di pagamento, comunicazioni di enti e documenti relativi a casi di decesso), esonerando la Banca dal relativo segreto bancario. Altre informazioni sul trattamento dei dati da parte della Fondazione sono disponibili nell'Informativa sulla protezione dei dati della Fondazione Raiffeisen di previdenza e di libero passaggio, consultabile all'indirizzo www.raiffeisen.ch/fondazione/liberopassaggio oppure su richiesta, presso la Banca.

20. Verifica della legittimazione

L'assicurato autorizza la Fondazione ad acquisire dalla Banca i documenti necessari per la verifica della legittimazione. Il danno conseguente alla mancata individuazione di carenze di legittimazione è a carico dell'assicurato, a condizione che la Fondazione abbia ottemperato agli usuali obblighi di diligenza.

21. Legge applicabile, foro competente e luogo di adempimento

Al presente Regolamento e al rapporto tra l'assicurato e la Fondazione si applica il diritto materiale svizzero. Se le disposizioni di legge lo consentono la sede della Fondazione è l'ordinario foro competente. Il luogo di adempimento è quello in cui ha sede la Fondazione. La Fondazione ha facoltà di adempiere anche presso la sede della Banca. In caso di assicurati domiciliati all'estero, il luogo di adempimento è al tempo stesso anche luogo dell'esecuzione.

22. Modifica del Regolamento

Il Consiglio di fondazione è autorizzato ad apportare in qualunque momento modifiche al presente Regolamento. Le modifiche devono essere sottoposte alla verifica dell'autorità di vigilanza e comunicate idoneamente all'assicurato (avviso esposto in Banca, per iscritto o in modalità elettronica).

23. Responsabilità

La Fondazione non risponde nei confronti dell'assicurato delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto da parte di quest'ultimo degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari.

24. Riserva delle disposizioni legali

Le norme imperative di leggi e ordinanze hanno priorità su eventuali disposizioni contrastanti del presente Regolamento e sulle convenzioni. Sono fatte salve eventuali modifiche delle norme di leggi e ordinanze in materia poste a base del Regolamento e delle convenzioni, che dal momento in cui entrano in vigore si applicano, senza avviso all'assicurato, al presente Regolamento e alle convenzioni.

Ai casi non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le regolamentazioni di legge.

25. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 in sostituzione del precedente Regolamento Fondazione Raiffeisen di libero passaggio del 1° gennaio 2022.

San Gallo, 1° gennaio 2024

Per la Fondazione Raiffeisen di libero passaggio

Il Consiglio di fondazione